

# L.R. 17 dicembre 1996, n. 138

## Art. 10

Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al committente o al costruttore che esegue in proprio le opere di nominare, oltre al direttore dei lavori, anche il collaudatore.

Il collaudatore provvede al collaudo delle opere nel rispetto dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per le strutture intelaiate, e del capitolo 4 del D.M. 24 novembre 1987, per le strutture in muratura.

Nel certificato di collaudo il collaudatore deve altresì attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato a norma del precedente art. 2.

Il rilascio del certificato d'uso o di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, di cui al precedente art. 7, e del certificato di collaudo, ove previsto, e per le opere soggette o sottoposte a controllo, alla presentazione, in aggiunta, del certificato di conformità di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

L'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti:

- a) interventi di recupero conservativo senza aumento di volume;
- b) interventi di miglioramento statico, ai sensi del punto C.9.1.2 del D.M. 24 gennaio 1986 ([7]);
- c) interventi di adeguamento sismico, ai sensi del punto C.9.1.1 del D.M. 24 gennaio 1986, che non comportano aumento di volume superiore a mc. 200;
- d) nuove costruzioni in murature di volumetria lorda complessiva inferiore a mc. 600 con numero di piani non superiore a due;
- e) murature ed opere di sostegno in genere di altezza non superiore a ml. 3;
- f) edilizia cimiteriale privata.